

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

PROVINCIA DI ENNA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di gestione 2023 -
Provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 188, D.Lgs. n. 267/2000.**

L'anno duemila....., il giorno, del mese di,
alle ore, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello
nominale risultano i Signori consiglieri:

.....

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 In data 28/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP 2022-2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 in data 28/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 02/07/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 chiusa con un disavanzo di amministrazione di € -2.793.648,26;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 in data 26/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il ripiano del disavanzo ex articolo 3 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. (riaccertamento straordinario)
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 8/02/2021 sono stati approvati il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs., n.267/2000 e il Ripiano del disavanzo di amministrazione, ai sensi dell'art.188 del D.Lgs. 267/2000
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.80 del 26/11/2021 è stato approvato l'emendamento tecnico alla proposta di deliberazione del C.C. concernente l'Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 (rideterminazione disavanzo di amministrazione e ripiano)
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.81 in data 26/11/2021 è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.93 del 27/12/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 (ex art.11 D.Lgs. n.118/2011)
- con deliberazione del Commissario ad Acta n.93 del 23/11/2022 è stata approvata la Relazione sulla gestione (art.151 c.6 e art.231, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 11 c.6 del D.Lgs. n.118/2011) e del Rendiconto dell'esercizio 2021
- con Delibera del Commissario ad Acta n.94 del 23/11/2022 è stato adottato il Provvedimento di ripiano del disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di gestione 2021, ai sensi dell'art.188 del D.Lgs. n.267/2000

- con Delibera del Commissario ad Acta n.35 del 25/09/2024 è stato adottato il Provvedimento di ripiano del disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di gestione 2022, ai sensi dell'art.188 del D.Lgs. n.267/2000

Preso atto che il disavanzo è stato determinato come segue:

COMUNE DI VALGUARNERA (EN)

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2023

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				601.334,83
RISCOSSIONI	(+)	1.693.842,10	11.337.554,99	13.031.397,09
PAGAMENTI	(-)	2.610.875,03	10.996.827,35	13.607.702,38
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			25.029,54
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			25.029,54
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.951.267,19	3.338.769,44	6.290.036,63
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.291.137,09	3.065.469,07	4.356.606,16
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			34.544,14
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A) ⁽²⁾	(=)			1.923.915,87
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2023 ⁽⁴⁾				2.239.418,81
Accantonamento residui perentili al 31/12/2023 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				61.317,58
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				292.361,27
Altri accantonamenti				349.046,08
			Totale parte accantonata (B)	2.942.143,74
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				286.058,52
Vincoli derivanti da trasferimenti				301.125,72
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
			Totale parte vincolata (C)	587.184,24
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	3.200,30
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	-1.608.612,41
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

Nel prospetto si riporta la soglia recuperata rispetto disavanzo atteso:

	Descrizione	Importo
A)	Disavanzo straordinario da ripianare a carico del bilancio	228.098,83
B)	Quota annua a carico dell'esercizio 2023	-25.227,55
C)	Disavanzo residuo atteso (A-B)	202.871,32
D)	Disavanzo da ripianare per diverso calcolo FCDE rendiconto 2019	110.817,99
E)	Disavanzo da rendiconto 2021-ultima quota 2024	133.075,00
G)	Disavanzo da rendiconto 2022	2.179.345,74
	TOTALE DISAVANZO ATTESO	2.626.109,97
F)	Disavanzo accertato con il rendiconto 2023	1.608.612,41
G)	<u>SOGLIA RECUPERATA RISPETTO AL DISAVANZO ATTESO</u>	<u>1.017.497,56</u>

La tabella seguente dettaglia la composizione e la copertura del disavanzo 2023. La formazione del disavanzo 2023 viene evidenziata attraverso il recupero per soglie dei disavanzi che formavano il risultato di amministrazione al 31.12.2022.

VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO AL 31/12/2023	Esercizio di origine del disavanzo	Numero rate	Importo rata*	ANALISI DEL DISAVANZO				
				DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022 ⁽¹⁾ (a)	DISAVANZO 2023 ⁽²⁾ (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO 2023 (c) = (a) - (b) ⁽³⁾	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ISCRITTO IN SPESA NELL'ESERCIZIO ⁽⁴⁾	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO ⁽⁵⁾
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2015	2015		25.277,57	228.098,79	0,00	228.098,79	25.227,55	0,00
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo del FCDE	2019			120.052,76	0,00	120.052,76	9.234,80	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro deliberato				266.150,68	0,00	266.150,68	133.075,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro deliberato				2.179.345,74	1.608.612,41	570.733,33	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro deliberato				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2023	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale				2.793.647,97	1.608.612,41	1.185.035,56	167.537,35	0,00

Dato atto che, il risultato di amministrazione accertato per l'anno 2023 ha assorbito, per effetto del miglioramento, le soglie dei disavanzi che formavano il risultato di amministrazione al 31.12.2022, come sopra evidenziato nella tabella.

Verificato, pertanto, che le quote da recuperare ed imputare in spesa nell'esercizio 2024 possono essere rappresentate come segue:

MODALITÀ DI COPERTURA DEL DISAVANZO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026	COMPOSIZIONE		COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO		
	DISAVANZO 2023 ⁽⁶⁾	Esercizio 2024 ⁽⁷⁾	Esercizio 2025	Esercizio 2026	Esercizi successivi
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	0,00	25.227,51	25.227,51	0,00	0,00
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo al FCDE	0,00	9.234,83	9.234,83	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2021 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera	0,00	133.075,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2022 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera	1.608.612,41	1.072.408,27	536.201,14	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.608.612,41	1.239.945,61	570.663,48	0,00	0,00

Richiamato l'art. 188, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale stabilisce che:

“L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso”;

Considerato che, ai sensi dell'art. 188, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 186:

- a) è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione;
- b) può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura contestualmente all'adozione di una deliberazione consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio;

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezioni delle Autonomie n. 30/2016/QMIG che testualmente recita:

“L’art. 188, nel codificare l’obbligo del recupero del disavanzo, declina anche alcuni aspetti procedurali. Tra questi gli aspetti relativi alle modalità temporali, prevedendo:

- a) l’applicazione all’esercizio in corso dell’intero disavanzo;*
- b) in alternativa, la distribuzione negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione previa predisposizione del piano di rientro adottato secondo le formalità ivi indicate.*

Queste rappresentano le modalità ordinarie di ripiano che assumono a riferimento il triennio del bilancio di previsione e che rendono irrilevante ogni altro aspetto, in particolare l’organo, ordinario o straordinario, che adotta la misura di risanamento. In sostanza laddove risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario l’applicazione del disavanzo all’esercizio in corso, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio.

La circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura ovvero l’incarico commissariale in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione, non costituisce impedimento giuridico-contabile all’adozione del ripiano pluriennale che costituisce precipuo obbligo gestionale”;

Accertato che le cause che hanno determinato il disavanzo di amministrazione sono da individuare in:

- rideterminazione della massa attiva, con l’eliminazione di residui attivi di entrate tributarie di considerevole entità
- continua a rivestire particolare rilevanza l’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità con punte della percentuale di accantonamento che si assestano nel massimo del 81% per le imposte tributarie, confermando le evidenti criticità nella riscossione da parte dell’Ente;
- accantonamenti al Fondo Contenzioso e alle Passività potenziali in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si trova in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è stato possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi che risulta più che raddoppiato rispetto all’anno precedente;
- altri accantonamenti relativi a debiti fuori Bilancio non riconosciuti;

Dato atto di quanto disposto dal secondo periodo del nuovo comma 8-bis dell’art. 151, in forza del quale si dispone che, ferma restando la procedura prevista dall’articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto dall’articolo 52 del codice della giustizia contabile, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, <<l’approvazione del rendiconto determina il venir meno dell’obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce>>

Considerato che l’Ente per l’annualità 2023, avvalendosi di quanto previsto dall’art. 151 comma 8bis del Lgs. n. 267/2000, ha proceduto alla redazione del Rendiconto 2023 piuttosto che alla predisposizione del Bilancio di Previsione 2023;

Ritenuto di applicare al bilancio 2024/2026, esercizio 2024, la quota da recuperare pari a € 1.239.945,61 e all'esercizio 2025 la quota di € 570.663,48;

Ritenuto altresì di individuare le seguenti misure strutturali dirette a evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo mediante:

- riduzione/eliminazione dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi mediante il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del D.Lgs. n. 267/2000;
- riduzione/eliminazione dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive mediante un costante monitoraggio del contenzioso e/o l'incremento del Fondo rischi spese legali;
- Rimodulazione dei contratti per servizi in vigore in relazione alla sostenibilità delle risorse finanziarie;
- Maggiore incisività nel contrasto all'evasione;
- Ricognizione della spesa;

Richiesto il parere dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 188, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

1. di approvare il ripiano della quota del disavanzo di amministrazione 1.608.612,41 risultante dal Rendiconto della gestione dell'esercizio 2023, negli esercizi 2024 e 2025;
2. di applicare agli esercizi 2024 e 2025, le quote del disavanzo di amministrazione, come segue:
 - Anno 2024: € 1.239.945,61
 - Anno 2025: € 570.663,48;
 - Anno 2026: € XXXXXXXXXXXX;
3. di dare atto pertanto che nella parte spesa del bilancio 2024/2026, esercizio 2024, sarà imputata la complessiva somma di € 1.239.945,61, derivante dalle quote dei disavanzi come in tabella riportata:

MODALITÀ DI COPERTURA DEL DISAVANZO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026	COMPOSIZIONE		COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO		
	DISAVANZO 2023 ⁽⁶⁾	Esercizio 2024 ⁽⁷⁾	Esercizio 2025	Esercizio 2026	Esercizi successivi
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	0,00	25.227,51	25.227,51	0,00	0,00
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo al FCDE	0,00	9.234,83	9.234,83	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2021 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera	0,00	133.075,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2022 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera	1.608.612,41	1.072.408,27	536.201,14	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.608.612,41	1.239.945,61	570.663,48	0,00	0,00

4. Di dare altresì atto che nella parte spesa del bilancio 2024/2026, esercizio 2025, sarà imputata la complessiva somma di € 570.663,48;
5. di applicare le misure strutturali dirette a evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo indicate in premessa;
6. allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario dell'esercizio 2024;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

PROVINCIA DI ENNA

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.267/2000 e s.m.i. che testualmente recita:

1. “ *su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, dev'essere richiesto il parere in ordine alla solo regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile*”.

I pareri sono inseriti nella deliberazione.

OGGETTO:

Disavanzo di amministrazione derivante dal Rendiconto di Gestione 2023 -
Provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 188, D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Valguarnera Caropepe, 23.12.2024

IL RESPONSABILE
dell' Area Economica Finanziaria
Dott.ssa Caterina Antonella Furnari

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Valguarnera Caropepe, 23.12.2024

IL RESPONSABILE
Dell'Area Economico Finanziaria
Dott.ssa Caterina Antonella Furnari